

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 21/10/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 07/08/2015 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, di n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/03/2020, come risulta dal relativo conteggio depositato in atti. L'istante chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento nonché di un'ulteriore somma a titolo di interessi corrispettivi.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, chiedendo il rimborso in proporzione lineare di € 2.223,62, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando la piena trasparenza della modulistica contrattuale, che distingue chiaramente le commissioni *recurring* da quelle *up-front* (ovvero le "Commissioni per il perfezionamento del finanziamento" e le "Provvigioni all'intermediario del credito", già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del contratto).

Inoltre i più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, co. 2, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la decisione del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21) e tali pronunce convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento.

I costi di intermediazione, in particolare, non rientrano tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni corrisposte dal cliente a terzi e già integralmente eseguite.

La disciplina del credito ai consumatori di derivazione comunitaria, inoltre, non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/1950 che, in quanto *lex specialis*, non risulta investito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

La sentenza della CGUE del 09/02/2023, relativa al caso C-555/21, ha sancito un vero e proprio *overruling* della sentenza Lexitor, con conseguente superamento dei principi in essa espressi.

Ciò premesso, il resistente evidenziava di avere rimborsato volontariamente in sede di conteggio estintivo al ricorrente gli oneri *up front* contrattualmente previsti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi e conformandosi alle disposizioni contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 04/12/2019.

Per quanto attiene, inoltre, alla richiesta di restituzione di questi ultimi sulla base del metodo "*pro rata temporis*", l'intermediario precisava che le parti avevano pattuito un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da controparte. Dall'interpretazione complessiva delle clausole del contratto, infatti, si evince che non sussiste alcuna "ambiguità" ed il rimborso degli interessi maturati relativi alla quota parte di capitale di cui il cliente ha goduto comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest'ultimo e contrasterebbe, altresì, con una radicata e consolidata prassi bancaria.

Nelle conclusioni l'intermediario chiedeva al Collegio di rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della pensione, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Il resistente eccepisce preliminarmente che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-*bis* - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: "*All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/2024).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla

direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex multis*, Collegio ABF Napoli, n. 10961/2023 e n. 7428/2024).

Ne consegue che devono essere respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.

Passando alla trattazione del merito, il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 52.

Parte ricorrente chiede la restituzione in proporzione lineare di tutti gli oneri non maturati, per un ammontare complessivo pari ad € 2.223,62, oltre agli interessi legali.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del c.d. modulo SECCI, da

cui si evincono i costi del credito e le modalità di estinzione anticipata. Non risulta depositata la quietanza liberatoria, ma la resistente afferma che il conteggio estintivo prodotto è conforme a quanto versato da controparte e quest'ultimo nulla eccepisce a tale riguardo in sede di repliche.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.

Il ricorrente chiede la restituzione secondo il criterio proporzionale delle commissioni di gestione, delle commissioni per il perfezionamento del contratto, delle commissioni di intermediazione e degli interessi corrispettivi non maturati alla data di anticipata estinzione.

Per quanto attiene a quest'ultima voce, occorre evidenziare che l'intermediario ha allegato alle proprie controdeduzioni il relativo piano di ammortamento, da cui si evince che risulta previsto uno sviluppo non lineare degli interessi.

Nel contratto, infatti, viene precisato che gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso fisso annuo "a scalare mensilmente" mentre la disciplina relativa all'estinzione anticipata rinvia per il calcolo dei costi e degli interessi da restituire all'art. 11 ed al punto 4 del c.d. modulo SECCI, che prevedono il diritto al rimborso degli "interessi dovuti per la vita residua del contratto".

In sede di conteggio estintivo risultano restituiti € 2.395,28 a titolo di abbuono interessi.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro stabilisce che: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro-rata temporis" (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6885/2022 e n. 6888/2022).

Il Collegio ritiene sussistente un'antinomia tra la sez. 4 del c.d. modulo SECCI relativo al "rimborso anticipato" (in cui la quota degli interessi viene calcolata in misura proporzionale) ed il riquadro della sez. 2 del medesimo documento denominata "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione", che prevede la restituzione del finanziamento secondo il criterio di ammortamento c.d. "alla francese".

Tale antinomia deve essere risolta nel senso più favorevole al consumatore, secondo i principi generali di interpretazione del contratto previsti dall'art. 1370 c.c. e dall'art. 35 del Codice del Consumo.

Parte ricorrente, pertanto, ha diritto al rimborso della quota non maturata degli interessi corrispettivi secondo il criterio proporzionale, pari ad € 3.886,36, a cui deve essere detratta la somma già corrisposta in sede di conteggio estintivo di € 2.395,28, per un ammontare differenziale di € 1.471,08. Le commissioni di gestione, di natura c.d. *recurring*, già rimborsate in sede di conteggio estintivo per l'importo di € 486,80, risultano di ammontare superiore a quello effettivamente dovuto (pari ad € 300,56), ragion per cui residua una somma di € 186,24 che deve essere sottratta dal totale complessivo.

Le commissioni di perfezionamento e di intermediazione, invece, sulla base della descrizione fornita all'interno del contratto e secondo il consolidato orientamento dei Collegi, sono di natura c.d. *up front*, trattandosi di attività preliminari alla stipula che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento (in senso conforme, Collegio ABF Palermo, n. 1006/2024; Collegio ABF Milano, n. 1450/2024; Collegio ABF Torino, n. 7901/2023).

Tuttavia le commissioni di intermediazione sono già state restituite nel conteggio estintivo secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi" per € 279,28 (in luogo di € 279,25), con conseguente valore differenziale di € 0,03 che deve essere detratto dal totale complessivo, mentre le commissioni di perfezionamento devono essere rimborsate con il medesimo criterio per l'ammontare di € 186,17. Parte ricorrente, pertanto, ha diritto alla restituzione della somma di € 1.470,98.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra



dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, il convenuto è tenuto a restituire a controparte l'importo complessivo di € 1.471,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.471,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO